

N. 278

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, RECCIA e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

ONOREVOLI SENATORI. - La grave crisi che ha investito la Federconsorzi ed i consorzi agrari rende necessario un intervento legislativo mirante ad aggiornare e modificare la disciplina contenuta nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ormai superato ed inadeguato per i profondi mutamenti intervenuti in Italia, dal 1948 ad oggi, nel comparto agro-industriale.

Detti mutamenti rendono anacronistica la presenza di enti autonomi quasi in ogni provincia, così come rendono anacronistica una struttura centrale che non si limitava a rappresentare le esigenze e gli interessi dei consorzi in sede nazionale e a svolgere servizi a loro favore, ma che, per le dimensioni assunte, anche a voler prescindere dai riprovevoli criteri politici di conduzione dell'ente, costituiva un ulteriore onere, in sostanza gravante sui produttori agricoli e non più sostenibile.

La struttura centrale è comunque ormai venuta meno, sottoposta alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.

Il motivo per cui riteniamo sia opportuno conservare il criterio di una legge speciale per i consorzi agrari deriva dalla considerazione che essi rappresentano strumenti validi in grado di operare efficacemente per l'intervento pubblico in agricoltura, considerata la vasta rete di magazzini tecnologicamente attrezzati di cui dispongono e considerato il livello professionale dei tecnici che nei consorzi operano.

Nel caso si ritenga che i consorzi agrari, divenuti enti privati con il citato decreto legislativo del 1948 (conservando peraltro le attività di interesse pubblico già esercitate) debbano in avvenire operare come normali cooperative nel solo interesse dei propri soci, non avrebbe alcun senso proporre nuove leggi come da più parti è stato fatto. Sarebbe in questo caso sufficiente una legge

abrogativa del decreto legislativo del 1948 e in tal modo ai consorzi si applicherebbe soltanto la legislazione vigente per le società cooperative, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anzichè del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Una soluzione del genere non è da noi condivisa, considerate le difficoltà in cui si dibatte l'agricoltura italiana, gravemente penalizzata dalla politica comunitaria, e la necessità per lo Stato e per i produttori agricoli soci e non soci dei consorzi di utilizzare attrezzature e competenze la cui validità è stata sempre apprezzata.

Il disegno di legge che presentiamo mira a:

1) riorganizzare e ristrutturare i consorzi agrari, individuando bacini di utenza più adeguati, sulla base di un obiettivo esame delle potenzialità dell'agricoltura delle diverse zone;

2) stabilire il diritto di tutti i produttori agricoli, senza discriminazioni, di divenire soci dei consorzi agrari;

3) fissare il valore nominale delle azioni in misura più adeguata alle esigenze dei consorzi, estendendo ad essi tutte le norme vigenti per le società cooperative;

4) attribuire i compiti di coordinamento dei consorzi in sede nazionale ed in sede regionale ad associazioni dei consorzi stessi.

Con l'articolo 4 si attribuisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il compito di definire l'ambito territoriale di ogni consorzio agrario, su base provinciale o interprovinciale o regionale o interregionale e si prevedono i criteri da seguire per le fusioni o gli scorpori conseguenti.

Poichè non si può fare obbligo ad aziende private di accettare le eventuali modifiche dell'ambito territoriale di operatività, al

comma 2 si è previsto che la mancata accettazione comporta l'inapplicabilità della nuova legge e l'impossibilità di esercitare le attività di interesse pubblico di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 2.

All'articolo 5 è previsto il diritto dei produttori agricoli di essere soci dei consorzi agrari. La reiezione delle domande di iscrizione può essere deliberata soltanto in mancanza del requisito dell'esercizio di una impresa agricola.

L'articolo 6 disciplina la materia delle quote e delle azioni di partecipazione, salvaguardando la posizione dei soci già iscritti.

Si è ritenuto opportuno fissare il valore nominale delle azioni nella misura massima consentita dall'articolo 3, comma 3, della legge 31 gennaio 1992 n. 59. È infatti da tener presente che uno dei motivi dell'attuale crisi dei consorzi agrari deriva dall'affievolimento della *affectio societatis* di un corpo sociale formato da migliaia di persone ciascuna delle quali in possesso di una sola azione del valore nominale di 100 lire. Occorre pertanto creare un interesse dei soci, sia pure ridotti di numero, che non sia di mera clientela.

Nello stesso articolo si rimanda alla citata legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia per le quote complessive di azioni che i soci possono possedere sia per l'eventuale emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

Negli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono definiti gli organi dei consorzi e le relative competenze in conformità alle norme di legge vigenti in materia. È solo da segnalare, per quanto riguarda il collegio dei sindaci, che uno dei tre membri sarà designato dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

Con l'articolo 13, concernente la distribuzione degli utili, vengono estese ai consorzi agrari le norme vigenti in materia per le società cooperative.

L'articolo 14 conferma i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Per le controversie tra i consorzi è previsto all'articolo 15, come già nel decreto del

1948, un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle due parti contendenti ed il terzo di intesa tra esse. In mancanza di accordo la legge del 1948 ne prevedeva la nomina da parte della Corte di Cassazione, nel nostro disegno di legge si prevede la nomina da parte del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, maggiormente in grado di entrare nel merito delle eventuali controversie.

L'articolo 16 prevede la costituzione dell'associazione nazionale dei consorzi agrari per la rappresentanza generale degli interessi dei consorzi e per tutti quei compiti che lo statuto della stessa associazione, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, stabilirà. Considerate le competenze delle regioni in materia agricola è anche prevista la possibilità di costituire associazioni regionali, per il caso che il numero dei consorzi esistenti nella regione renda utile la formazione di una rappresentanza collettiva.

Nelle norme transitorie contenute nell'articolo 17 è prevista l'abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, con la precisazione che i consorzi conservano tutte le attività già esercitate con il relativo inquadramento previdenziale.

Sono altresì previsti:

a) agevolazioni per tutti gli atti che importino trapasso di diritti e obbligazioni tra consorzi in conseguenza della nuova disciplina;

b) un termine di sei mesi per l'emana-zione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 4, vengono disposti accorpamenti e fusioni, per l'avvio delle procedure di legge.

Riguardo alla procedura di concordato preventivo a cui è sottoposta la Federazione italiana dei consorzi agrari essa viene curata da un commissario governativo sotto la vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Con l'articolo 18 si stabilisce la possibilità di creare una rete di servizi in agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura giuridica)

1. I consorzi agrari, già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dalla presente legge e per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del libro quinto, titolo sesto, del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

Art. 2.

(Scopi)

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, alla predisposizione di servizi per gli agricoltori e all'approvvigionamento dei mezzi tecnici necessari all'esercizio delle attività agricole. A tal fine essi:

a) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, mangimi, macchine e attrezzature agricole, scorte vive e morte e tutto ciò che torna utile agli agricoltori;

b) eseguono, promuovono ed agevolano la raccolta, il trasporto, la conservazione, il collocamento e la trasformazione dei prodotti del suolo, operando sia per conto dei soci e dei conferenti, sia come parti, sia come fornitori dell'industria alimentare;

c) compiono operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonché operazioni di anticipazione agli agricoltori che conferiscono i loro prodotti all'ammasso volontario, operazioni di raccolta finanziaria dagli agricoltori a titolo di acconto sulla

fornitura di mezzi tecnici e servizi identificati in corso d'anno;

d) effettuano studi e ricerche nell'interesse dell'agricoltura anche attraverso l'impianto di campi e di stazioni sperimentali;

e) possono costituire società i cui scopi interessino l'attività consortile anche in collegamento con altri consorzi agrari o con terzi;

f) svolgono la funzione di assuntore per conto dello Stato o dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed effettuano tutte le operazioni necessarie per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli oggetto di intervento, ivi compresa la conservazione delle scorte strategiche. Le gestioni connesse a tali operazioni sono tenute separate dalla gestione relativa alla normale attività.

Art. 3.

(Esclusività della denominazione)

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, è riservata esclusivamente alle cooperative disciplinate dalla presente legge.

Art. 4.

(Ambito territoriale)

1. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indica, su base provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, l'ambito territoriale di ogni consorzio agrario.

2. L'assemblea dei soci di ogni consorzio agrario decide entro novanta giorni di accettare l'ambito territoriale di cui al comma 1. In caso di rifiuto, l'assemblea del consorzio agrario deve approvare entro i successivi novanta giorni dalla deliberazione un piano economico-finanziario che dimostri

la capacità del consorzio medesimo di operare in modo autonomo per un periodo di almeno cinque anni. A tale piano approvato si può opporre il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali con motivato parere d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 491 del 1993.

3. È in facoltà dell'assemblea dei soci del consorzio agrario, trascorsi almeno i primi tre anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, deliberare fusioni, scorpori e scissioni e la contestuale costituzione di altro consorzio agrario su base territorialmente diversa. Tale decisione dovrà essere approvata dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 1. Analoga procedura deve essere osservata per il caso di fusione tra consorzi.

4. Le operazioni di fusione o scissione o scorpori dei consorzi agrari sono esenti da tasse o imposte.

Art. 5.

(Soci)

1. Hanno diritto di essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche e giuridiche che esercitano nell'ambito territoriale di competenza ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, una impresa agricola in veste di proprietari, enfiteusi, usufruttuari, affittuari o coloni parziari.

2. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci previa verifica, da parte del consiglio di amministrazione, del titolo che ne autorizza l'iscrizione, ai sensi del comma 1, e accertamento dell'avvenuto versamento della quota per le azioni sottoscritte. In caso di cessione della quota per atto tra vivi o per causa di morte, il consiglio di amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 in capo al subentrante.

3. La perdita della qualifica di socio avviene quando cessano le condizioni di cui al comma 1. Sulla domanda di recesso o, nel verificarsi della predetta situazione anche

in assenza di domanda, il consiglio di amministrazione del consorzio dichiara il recesso o la decadenza del socio.

4. Avverso alle deliberazioni relative all'ammissione del socio o alla perdita di tale qualifica, è ammesso ricorso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 6.

(Quote e azioni di partecipazione)

1. Alle quote di partecipazione e alle azioni che ciascun socio può possedere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fatta eccezione per il valore nominale dell'azione che viene stabilita in lire un milione. Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo dell'azione, anche il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 del codice civile, tenuto conto delle riserve patrimoniali esistenti.

2. La riserva ordinaria risultante dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferita a capitale sociale ed attribuita ad aumento del valore delle azioni dei soci già iscritti che devono, entro tre mesi dalla predetta data, integrare le quote fino a raggiungere l'importo di lire un milione. In mancanza del versamento integrativo il socio decade dalla qualifica e ha diritto al rimborso della quota come sopra maggiorata.

3. L'articolo 2548 del codice civile, commi primo e secondo, si applica ai consorzi agrari in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I consorzi agrari possono inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 59 del 1992.

4. Qualora si proceda alla distribuzione di dividendi, il loro ammontare non può superare l'interesse legale ragguagliato al valore nominale dell'azione.

5. In caso di recesso, esclusione o morte del socio, senza subentro di eredi nella rela-

tiva qualifica, egli o gli eredi hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni.

6. Nella ipotesi di scioglimento del consorzio agrario, i soci hanno diritto alla ripartizione del capitale sociale. L'eventuale eccedenza patrimoniale è devoluta ai fini di pubblica utilità di carattere agrario della regione in cui si trova la sede del consorzio, in conformità di quanto stabilito dall'assemblea generale dei soci che avrà deliberato la liquidazione.

Art. 7.

(Organi)

1. Sono organi del consorzio agrario:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) la presidenza;
- e) il collegio sindacale.

Art. 8.

(Assemblee ordinaria e straordinaria)

1. Le assemblee dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

2. Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione ne riconosca le necessità o ne facciano richiesta scritta e motivata il collegio sindacale o almeno il 10 per cento dei soci.

4. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite dai soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

5. Le assemblee generali sono precedute, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località, sedi del consorzio o di sue agenzie scelte dagli amministratori in relazione al numero dei soci e all'estensione del consorzio. Nelle assemblee parzia-

li, presiedute dal presidente del consorzio o da un suo delegato, viene eletto, a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato ogni cinquanta soci, o frazione superiore a venticinque, intervenuti di persona o per delega all'assemblea parziale. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe. Ogni delegato eletto nelle assemblee parziali deve intervenire personalmente all'assemblea generale e rappresenta cinquanta soci o frazione. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee da un rappresentante legale.

6. Alla elezione degli amministratori e dei sindaci si procede con votazione a scrutinio segreto.

7. La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione nel foglio degli annunci legali delle province o delle regioni interessate e su almeno un giornale locale quindici giorni prima della data di convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, nelle sedi periferiche e presso gli albi dei comuni situati nell'ambito territoriale di operatività del consorzio agrario.

9. È di competenza dell'assemblea ordinaria anche ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare il riparto degli utili in conformità di quanto previsto all'articolo 2536 del codice civile;
- c) eleggere gli amministratori, il collegio dei sindaci ed il suo presidente.

10. In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno ad un'ora di distanza da quella stabilita per la prima, l'assemblea è valida quale che sia il numero dei partecipanti. Le stesse modalità valgono per le assemblee parziali.

11. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo il caso contemplato all'articolo 4, comma 2,

ed il caso di scioglimento anticipato della società, per i quali in prima e in seconda convocazione occorre sempre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci del consorzio.

Art. 9.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è composto da undici membri, scelti tra i soci.

2. I consiglieri sono eletti con voto segreto su schede che possono contenere fino a un massimo di tre preferenze e risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

4. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri al comitato esecutivo e conferire procure generali o speciali al direttore o ad altri dirigenti.

5. Le deliberazioni del consiglio debbono aver luogo alla presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

6. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 10.

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato esecutivo è costituito da tre membri designati dal consiglio di amministrazione e resta in carica tre anni. Di esso fanno parte, inoltre, di diritto, il presidente e il vice presidente.

2. Spettano al comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal consiglio di

amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 11.

(Presidenza)

1. La presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente eletti dal consiglio tra i propri membri.

2. Il presidente ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio del consorzio agrario, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo. In caso di sua assenza, sospensione o impedimento le funzioni suddette vengono assolte dal vice presidente.

3. La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore o in loro assenza rispettivamente al vice presidente o a un dirigente.

Art. 12.

(Collegio sindacale)

1. Il collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi di cui due eletti dall'assemblea dei soci e un terzo designato dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali tra i dirigenti e i funzionari di ruolo del Ministero, nonchè da due membri supplenti eletti anch'essi dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci effettivi assistono alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo.

Art. 13

(Distribuzione degli utili)

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2536 del codice civile, gli utili netti di

esercizio conseguiti senza rivalutazione di bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento a riserva ordinaria;
- b) il 10 per cento a riserva straordinaria indivisibile;
- c) il 3 per cento degli utili, al netto delle riserve obbligatorie di cui ai punti a) e b), in relazione a quanto previsto agli articoli 11, comma 6 e 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- d) la quota residua è distribuita ai soci nella misura annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 14

(Poteri di vigilanza)

1. I poteri previsti dagli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del codice civile, sono esercitati per tutti i consorzi agrari dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale ha la facoltà di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi e di sospendere o annullare l'esecuzione delle delibere o atti ritenuti contrari alle leggi, ai regolamenti o allo statuto, entro tre mesi dall'invio della delibera o dal rilevamento dei predetti atti.

2. I consorzi debbono dare comunicazione al predetto Ministero dei bilanci e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 15

(Controversie tra consorzi)

1. Le controversie tra consorzi sono decise, in via di composizione amichevole, da un collegio arbitrale, costituito da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti e il terzo d'accordo tra esse o, in mancanza di accordo, dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 16

(Associazioni dei consorzi agrari)

1. I consorzi agrari sono riuniti in associazione nazionale per il loro coordinamento e per la cura dei loro interessi di carattere generale.

2. L'assemblea dei soci approva lo statuto che prevede la durata triennale degli incarichi, la disciplina della sua attività e l'elezione di un comitato direttivo composto da sette membri.

3. Il comitato direttivo elegge tra i propri membri un presidente, che assume la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'associazione, e presiede il comitato direttivo; il comitato nomina altresì un segretario, da scegliere tra i direttori dei consorzi agrari.

4. La firma sociale dell'associazione è attribuita congiuntamente al presidente e al segretario e, in caso di assenza o impedimento del presidente, ad uno dei membri del comitato direttivo appositamente delegato e al segretario stesso.

5. L'associazione cura la tenuta di un apposito elenco in cui sono iscritti, su delibera del comitato direttivo, i dirigenti dei consorzi agrari di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nell'ambito dei consorzi stessi, tra i quali le amministrazioni consortili scelgono il direttore dei rispettivi consorzi.

6. I consorzi agrari possono costituire anche associazioni regionali con la stessa procedura prevista per la costituzione dell'associazione nazionale, per la rappresentanza, in sede regionale, di comuni interessi.

Art. 17

(Abrogazione e norme transitorie)

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4437, articolo 2, lettera b), nella parte in cui affida la vigilanza

sui consorzi alla Regione siciliana, sono abrogati.

2. I consorzi agrari conservano tutte le attività esercitate nonchè l'inquadramento previdenziale di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987.

3. Tutti gli atti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni tra consorzi agrari, in conseguenza delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse ed imposte e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'articolo 4, si procede alla ridefinizione nell'ambito territoriale dei consorzi agrari, gli amministratori dei consorzi interessati a fusioni o scorpori e scissioni avviano le procedure previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

5. I consorzi agrari sottopongono all'approvazione dell'assemblea straordinaria un nuovo statuto in armonia con le disposizioni della presente legge e procedono al deposito di detto statuto, unitamente a copia della *Gazzetta Ufficiale* in cui la legge che li disciplina è pubblicata presso l'Ufficio del registro delle imprese.

6. Nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, saranno previste particolari disposizioni per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, per consentire il loro accorpamento con i consorzi delle diverse aree territoriali definite nello stesso decreto. A tal fine il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, ricompresi nell'ambito territoriale del consorzio incorporante, il quale succede nella titolarità di tutte le attività di impresa, ivi compresi fitti attivi e passivi, le licenze di commercio e di produzione già svolte dal consorzio in liquidazione di cui si sia revocato l'esercizio provvisorio. La fusione di consorzi agrari in liquidazione coatta amministra-

tiva può venire nell'ambito di quello ritornato in *bonis*, o di un nuovo consorzio agrario previa revoca dell'esercizio provvisorio degli altri consorzi a pari destinati alla fusione.

7. Le operazioni relative all'attuazione del concordato preventivo della Federazione italiana dei consorzi agrari, sino a chiusura del concordato stesso, sono curate da un commissario governativo e sottoposte alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano anche alle ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari a terzi, anche in relazione alla procedura di concordato preventivo a cui la stessa Federazione è stata ammessa.

9. Dal corrispettivo che i consorzi agrari devono versare nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, ai sensi del precedente comma, è detratto l'aumento di valore dell'immobile determinatosi a seguito dei miglioramenti degli stessi consorzi effettuati e quali risultanti al momento dell'acquisto, con riferimento al valore attuale di mercato dell'immobile non migliorato.

10. I consorzi agrari, conduttori degli immobili trasferiti dalla Federazione italiana consorzi agrari a terzi, anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo, possono altresì esercitare, in deroga alla normativa vigente, il diritto di riscatto di cui all'articolo 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il diritto di riscatto potrà essere esercitato anche nei confronti di società subacquirenti.

11. Nel caso le operazioni di ristrutturazione o fusione dei consorzi agrari dovessero comportare effetti sui livelli occupazionali, il consorzio ristrutturato o incorporante ha diritto di richiedere, entro il 31 dicembre 1996 per la durata di un biennio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dai

periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria già usufruiti dai consorzi agrari preesistenti alle fusioni o dal singolo consorzio prima della ristrutturazione.

12. Per le eventuali eccedenze di personale risultanti nel corso o al termine del periodo di riorganizzazione i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1997, nel limite massimo di 400 unità avranno diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla cessazione del rapporto alla data di conseguimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Il trattamento suddetto spetta ai lavoratori che abbiano compiuto una età non inferiore di cinque anni a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, ovvero abbiano un'anzianità contributiva di 28 anni e un'età di dieci anni inferiore a quella minima prevista per il pensionamento di vecchiaia. I requisiti per il pensionamento, ai fini della presente disposizione, sono quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

13. I benefici di cui ai commi 12 e 13 sono estesi al personale dipendente dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e delle società controllate e collegate.

Art. 18.

(Agenzie regionali per i servizi)

1. Allo scopo di migliorare la rete dei servizi in agricoltura e di promuovere nuove tecnologie di produzione che valorizzino la qualità dei prodotti agricoli ed assicurino un maggior reddito agli agricoltori, potranno essere costituite, in sede regionale, apposite agenzie in forma di società cooperative, delle quali hanno diritto di essere soci: i consorzi agrari, le società cooperative agricole, le associazioni dei produttori agricoli riconosciute, e le associazioni di commercianti privati che operano nel settore dell'agricoltura.

Art. 19.

(Consulta nazionale per i servizi)

1. È istituita presso il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, la Consulta nazionale dei servizi in agricoltura, composta dal Ministro o da un suo delegato, dal comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nonché da due rappresentanti designati dalle Unioni nazionali della associazioni dei produttori agricoli riconosciute, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo, da tre rappresentanti designati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

2. La Consulta ha lo scopo di definire una organica politica dei servizi finalizzati anche alla ristrutturazione ed all'orientamento di mercato delle imprese.

3. Con decreto del Ministro, da emanarsi, d'intesa con il comitato permanente, entro sei mesi, sono stabilite le modalità di funzionamento della Consulta.

4. Entro sei mesi dal decreto di cui al precedente comma, le regioni predispongono sulla base degli indirizzi formulati dalla Consulta, programmi per la costituzione delle agenzie e per la predisposizione dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 20.

(Istituzione di fondi)

1. Le agenzie possono istituire fondi per la realizzazione delle finalità indicate dall'articolo 18 ai quali si applicano le disposizioni tributarie di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge 14 agosto 1993, n. 344, fermo restando che i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi non concorrono a formare reddito imponibile dei partecipanti.

2. Alle agenzie possono essere affidati l'attività di collaudo, di divulgazione e trasferimento delle nuove tecnologie di produzione delle biotecnologie, delle conoscenze

in materia di lotta integrata in collaborazione con gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e con i servizi di divulgazione di cui al regolamento CEE 270/79 del Consiglio del 6 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni.

